



**COMUNE DI BERRA
PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. _____ in data _____

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, indicando i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese nel rispetto della normativa vigente.

La disciplina del presente regolamento è volta ad assicurare alle spese di rappresentanza la massima trasparenza, conoscibilità, proporzionalità, adeguatezza ed economicità in coerenza con i principi statutari del Comune di Berra.

Art. 2 – Definizione di “spese di rappresentanza”

Sono considerate spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e a doveri di ospitalità specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere; di incontri, convegni e congressi organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri enti/associazioni a cui il Comune di Berra decide di partecipare; di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto; di cerimonie, di ricorrenze o scambi di ospitalità istituzionalmente dovuta.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare, e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente:

- il Sindaco,
- il Vice Sindaco,
- gli Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze, o delegati a rappresentare il Sindaco,

i medesimi potranno:

- chiedere anticipatamente le spese da sostenere;
- ordinare al responsabile, individuato per area di competenza, di provvedervi.

Art. 5 – Specificazioni delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse istituzionale dell'Amministrazione:

- ospitalità di figure investite di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- nel corso di manifestazioni ufficiali l'offerta di generi di conforto (spuntini, caffè, aperitivi, bibite,

etc.) a ospiti ricevuti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli Assessori, che siano investiti da cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica culturale e sportiva, (con esclusione degli incontri di normale pratica amministrativa, visite informali, di cortesia o nell'iter di ispezioni, verifiche, collaudi e spese di carattere meramente personale degli ospiti);

➤ omaggi floreali e altri piccoli doni-ricordo in favore di autorità e degli ospiti di cui al precedente punto;

➤ addobbi floreali, montaggio palchi, stampa manifesti e volantini, servizi fotografici, acquisto targhe commemorative, pubblicazioni, cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, etc.), consegna o invii di omaggi (generi di conforto, medaglie, targhe sportive, presenti vari). Le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo, vengono concessi in occasione di gare o manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale o alle quali il Comune decida di aderire;

➤ onoranze funebri, necrologi, spese necessarie per l'esposizione del gonfalone alla cerimonia in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica e di ex amministratori, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;

➤ piccoli doni-ricordo da consegnare a sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, agli acquisenti la cittadinanza italiana, ai cittadini neomaggiorenni ed agli ultracentenari;

➤ colazioni o pranzi offerti ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie di carattere istituzionale, sociale, politico, culturale, sportivo;

➤ rinfreschi giustificati con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari dirigenti e gli autisti di rappresentanza;

Art. 6 – Spese di rappresentanza fuori sede

E' consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti di artigianato locale ...) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi all'estero, nei limiti della convenienza e di quanto strettamente consigliati dal protocollo.

Art. 7 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

In particolare, non rientrano tra le spese di rappresentanza:

➤ colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione delle normali attività di lavoro (riunioni, commissioni, ...) fatta eccezione per l'acqua in occasione delle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale;

➤ spese in generale con documentazione giustificativa carente o che, pur in presenza di dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 5;

➤ spese effettuate da figure non autorizzate;

➤ spese di ospitalità a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale;

➤ spese di ospitalità sostenute in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

➤ omaggi ad amministratori o dipendenti;

➤ oneri connessi con gemellaggi (es. spese di organizzazione, di viaggio, di albergo ...)

Art. 8 – Esclusione dalle spese di rappresentanza

Non sono mai da intendersi come spese di rappresentanza quelle spese che rientrano nelle finalità Istituzionali quali, ad esempio, le commemorazioni per il 25 Aprile, per il 2 Giugno, il 4 Novembre...

Art. 9 – Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza, tenuto conto della normativa vigente, viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel P.E.G. ai responsabili individuati per area di competenza.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia.

Art. 10 – Concessione di anticipazioni e pagamento fatture

Il rimborso viene di norma eseguito a favore delle figure (ex art. 4) che hanno sostenuto le spese dietro presentazione di ricevute, fatture o documenti giustificativi fiscalmente regolari; in via alternativa si può anche ricorrere ad anticipazioni economiche relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5 e 6.